

DETERMINAZIONE n. 157 del 6 DIC. 2016

INPS - UFE. OO.CC. - Pervenuto il 06 DIC. 2016

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato "EBNA", avente ad oggetto la fornitura dati.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto che con gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dell'Artigianato (CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani,

CLAAI e CGIL, CISL, UIL) hanno convenuto di adeguare il proprio sistema di bilateralità alle finalità di sostegno al reddito dei lavoratori nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, perseguite dall'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto che con atto del 26 marzo 2014, rep. 79424, è stata costituito in forma di associazione, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice Civile, il "Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato" (FSBA costituito e organizzato mediante l'Ente Bilaterale Nazionale per l'Artigianato (EBNA));

Visto che il Decreto Legislativo n.148 del 2015, nel disporre l'abrogazione di alcuni commi dell'art.3 della Legge n.92 del 2012, ha tuttavia confermato il sistema di bilateralità già esistente nel settore dell'artigianato prescrivendone un adeguamento a nuove disposizioni (art.27);

Preso Atto che, conseguentemente, con accordo interconfederale del 10 dicembre 2015, lo statuto del fondo è stato adeguato alle disposizioni di cui all'art. 27 del sopra richiamato D. Lgs. 148/2015;

Visto che l'articolo 34 del D.Lgs 148 del 2015 prescrive che nel caso di prestazioni erogate dai fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione correlata è versata all'INPS dal datore di lavoro;

Preso Atto che FSBA interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, con forme di sostegno al reddito al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;

Preso Atto che EBNA provvede alla raccolta della contribuzione a favore del fondo FSBA e, tra FSBA ed EBNA, esiste una convenzione avente ad oggetto la gestione delle risorse destinate al sostegno al reddito che perverranno a FSBA da EBNA e a quest'ultimo da INPS;

Visto il Regolamento di FSBA prevede che "Il versamento del contributo a FSBA viene effettuato dall'azienda per tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle

prestazioni in forza nel mese nell'azienda. Il versamento avviene secondo la vigente modalità, utilizzando il modello F24, rigo unico, distinto per versamento o conguaglio, con la specifica causale EBNA"

Visto che l'art. 6, comma 2, del decreto interministeriale 95581 del 29 aprile 2016 (G.U. n.166 del 18 luglio 2016), volto a fissare criteri, requisiti e modalità nella gestione di FSBA, stabilisce che detto fondo "è tenuto a dotarsi di un sistema di raccolta di dati sull'andamento delle prestazioni e a trasmettere, con cadenza annuale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate, secondo le modalità definite con apposite linee guida dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

Preso Atto della richiesta di EBNA all'INPS per la fornitura, mediante la sottoscrizione di specifica convenzione, dei dati assicurativi relativi ai dipendenti di imprese artigiane, necessari per l'erogazione delle prestazioni di FSBA nei casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e per l'adempimento delle attività di monitoraggio a cui è tenuto il Fondo;

Visto che ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad essi equiparati possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Visto che INPS favorisce le collaborazioni con altri soggetti nell'intento di offrire all'utenza prestazioni di qualità con contestuale semplificazione delle modalità di accesso ai servizi;

Visto l'art. 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235, prevede che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato

M

sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

Preso Atto che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si attengono a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 ed alle direttive dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché alle linee guida emanate dall'Agenzia dell'Italia Digitale, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione.

DETERMINA

di approvare la Convenzione tra l'INPS e l'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato "EBNA", avente ad oggetto la fornitura dei dati assicurativi relativi ai dipendenti di imprese artigiane, necessari per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato "FSBA" nei casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e per l'adempimento delle attività di monitoraggio a cui è tenuto il Fondo, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.


Il Direttore centrale pro-tempore dell'Organizzazione sottoscriverà la predetta convenzione per conto dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore



CONVENZIONE TRA INPS ED EBNA PER LA FORNITURA DATI

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via
Ciro il grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente prof. Tito
Boeri

E

L'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato "EBNA", codice fiscale 97134870589, con sede
in via Santa Croce in Gerusalemme n. 63, nella persona del legale rappresentante o del
soggetto delegato dal legale rappresentante (di seguito denominato "EBNA, o,
congiuntamente all'INPS, "le Parti");

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad essi equiparati possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'INPS favorisce le collaborazioni con altri soggetti nell'intento di offrire all'utenza prestazioni di qualità con contestuale semplificazione delle modalità di accesso ai servizi;
- l'art. 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii., prevede che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;*
- con gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dell'Artigianato (CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL) hanno convenuto di adeguare il proprio sistema di bilateralità alle finalità di sostegno al reddito dei lavoratori nei settori non coperti dalla normativa in materia

di integrazione salariale, perseguite dall'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- con atto del 26 marzo 2014, rep. 79424 è stata costituito in forma di associazione, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice Civile, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato "FSBA" (di seguito denominato FSBA) costituito e organizzato mediante EBNA;
- la raccolta della contribuzione al fondo FSBA è realizzata mediante EBNA ed esiste una convenzione tra FSBA ed EBNA avente ad oggetto la gestione delle risorse destinate al sostegno al reddito che perverranno a FSBA da EBNA e a quest'ultimo da INPS;
- il Decreto Legislativo n.148 del 2015, nel disporre l'abrogazione di alcuni commi dell'art.3 della Legge n.92 del 2012, ha tuttavia confermato il sistema di bilateralità già esistente nel settore dell'artigianato prescrivendone un adeguamento a nuove disposizioni (art.27);
- con accordo interconfederale del 10 dicembre 2015, lo statuto del fondo è stato adeguato alle disposizioni di cui all'art. 27 del sopra richiamato D. Lgs. 148/2015;
- FSBA interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, con forme di sostegno al reddito al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- il Regolamento di FSBA prevede che *"Il versamento del contributo a FSBA viene effettuato dall'azienda per tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni in forza nel mese nell'azienda. Il versamento avviene secondo la vigente modalità, utilizzando il modello F24, rigo unico, distinto per versamento o conguaglio, con la specifica causale EBNA"*
- l'art. 6, comma 2, del decreto interministeriale 95581 del 29 aprile 2016 (G.U. n.166 del 18 luglio 2016), volto a fissare criteri, requisiti e modalità nella gestione di FSBA, stabilisce che questo "è tenuto a dotarsi di un sistema di raccolta di dati sull'andamento delle prestazioni e a trasmettere, con cadenza annuale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate, secondo le modalità definite con apposite linee guida dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
- l'articolo 34 del D.Lgs 148 del 2015 prescrive che nel caso di prestazioni erogate dai fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione correlata è versata all'INPS dal datore di lavoro;

CONSIDERATO CHE

- EBNA ha richiesto all'INPS la fornitura, mediante la sottoscrizione di specifica convenzione, dei dati assicurativi relativi ai dipendenti di imprese artigiane, necessari per l'erogazione delle prestazioni di FSBA nei casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e per l'adempimento delle attività di monitoraggio a cui è tenuto il Fondo;
- EBNA, in data 24 luglio 2013, ha sottoscritto con l'Istituto una apposita convenzione, per adesione, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del sistema bilaterale e la relativa trasmissione dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla determinazione presidenziale n. 13 del 18 gennaio 2013;
- l'Istituto ha valutato, sulla base della normativa vigente, la legittimità della richiesta di fornitura dei dati oggetto della presente convenzione. Allo stesso modo, ogni eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo, che nell'ambito del periodo di validità del presente atto, dovesse successivamente pervenire da parte di EBNA per conto del fondo sarà soggetta ad analoga valutazione;
- l'Istituto deve poter verificare, nel caso di prestazioni erogate dal FSBA, il corretto versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro;

VISTO

- la determinazione n. adottata dal Presidente dell'INPS in data
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione Digitale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, che prevede che in riferimento all'artigianato, in considerazione dell'operare del consolidato sistema di bilateralità, sia possibile costituire, con accordo sindacale, un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo al modello dei fondi costituiti presso l'Inps, per assicurare una tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di sospensione o riduzione dell'attività;

LE PARTI

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Convenzione ha ad oggetto la fornitura ad EBNA dei dati necessari per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato "FSBA" e per il monitoraggio e controllo da parte dei Ministeri vigilanti, ai sensi del decreto interministeriale 95581 del 29 aprile 2016, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal D.lgs. 196/2003 e dagli standard di sicurezza informatica.

ARTICOLO 2
Dati oggetto della fornitura da parte dell'Inps

La fornitura di cui al precedente art. 1 ha ad oggetto i dati di seguito elencati:

- Orario contrattuale settimanale
- Numero mensilità
- Matricola provenienza
- Tipo lavoratore
- Tipo lavoratore stat.
- Giorni retribuiti
- Settimane utili
- Giorni contribuiti
- Ore lavorabili
- Forza aziendale imponibile a zero
- Imponibile ai fini previdenziali
- Contributo
- Retribuzione teorica
- Settimana

Le informazioni verranno rese da Inps per tutte le imprese classificate nel settore artigianato, obbligatoriamente iscritte ad FSBA, e per le ulteriori Confederazioni di settore e Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse, aderenti al FSBA, laddove non classificate nel settore Artigianato ai fini previdenziali, il cui elenco verrà fornito da EBNA.

ARTICOLO 3
Obblighi dell'Istituto

I dati oggetto della presente Convenzione e individuati nell'elenco di cui al precedente art. 2 saranno messi a disposizione dell'Ente Bilaterale con imputazione mensile al completamento della relativa elaborazione delle denunce contributive/retributive individuali e comunque non oltre 60 giorni dal mese di competenza.

Per il trasferimento dei predetti dati, le Parti adottano la trasmissione criptata tramite canale SFTP, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per ridurre al minimo i rischi di perdita anche accidentale dei dati e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 4 **Obblighi EBNA**

EBNA fornisce mensilmente all'Inps, al fine della corretta individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi contributivi a favore del Fondo, l'elenco delle Confederazioni di settore e delle Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse, aderenti al FSBA, laddove non classificate nel settore Artigianato ai fini previdenziali.

EBNA fornisce mensilmente all'Inps le informazioni, ricevute da FSBA, relative alle autorizzazioni delle prestazioni che determinano accredito di contribuzione correlata alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015, con riferimento a ciascun lavoratore. L'accredito della contribuzione correlata avverrà solo in presenza di avvenuta autorizzazione della prestazione da parte di FSBA.

Tali informazioni riguardano:

datore di lavoro: codice fiscale; numero approvazione prestazione;

lavoratore: codice fiscale; durata prestazione approvata; n. di ore di sospensione autorizzate; importo contribuzione correlata approvata.

Le informazioni fornite da EBNA, di cui ai precedenti commi del presente articolo, saranno acquisite dall'Istituto conformemente alle indicazioni concordate con la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici e la Direzione centrale Entrate.

Per il trasferimento dei predetti dati, le Parti adottano la trasmissione criptata tramite canale SFTP, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per ridurre al minimo i rischi di perdita anche accidentale dei dati e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 5 **Trattamento dei dati**

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente *Convenzione* dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali acquisiti ai sensi della presente *Convenzione* saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nelle premesse.

Le Parti assicurano che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

I soggetti di cui al comma precedente utilizzeranno le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente *Convenzione*, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalle norme.

ARTICOLO 6

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell'attivazione e della successiva gestione operativa dello scambio dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella convenzione. Rientra tra i compiti del Referente tecnico anche comunicare al fornitore dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

L'atto di nomina dei referenti suindicati, firmato per accettazione dagli stessi e dal legale rappresentante, sarà consegnato al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Analogamente l'Istituto comunicherà, con successivo messaggio PEC, i nominativi dei propri referenti.

Le comunicazioni tra le parti inerenti alla gestione del presente accordo saranno effettuate tramite posta elettronica certificata o alternative modalità telematiche convenute in piena conformità con quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7

Costi

EBNA si impegna a corrispondere all'Istituto le spese inerenti al servizio oggetto della presente convenzione.

Il costo quantificato dall'Istituto è costituito da un importo annuo di 5.301,60 € (cinquemilatrecentouno/60 Euro) connesso alle attività di estrazione mensile e rielaborazione dei dati.

Detto costo sarà aggiornato sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevato al 30 novembre di ogni anno.

La variazione annuale del costo di cui al secondo comma del presente articolo, sarà oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, a seguito della quale EBNA ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione, fatti salvi eventuali costi per le prestazioni effettuate dall'Istituto sino alla data dell'eventuale recesso.

L'importo annuo di 5.301,60 € (cinquemilatrecentouno/60 Euro) dovrà essere versato alle scadenze di seguito riportate:

- entro 30 giorni dal perfezionamento del presente accordo convenzionale in relazione all'anno solare 2016;
- entro il 31 gennaio di ogni anno solare di riferimento limitatamente al periodo di vigenza della convenzione.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN: IT73K083270321000000000050 -intestato a INPS Direzione Generale - Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 15 - Via Civiltà del Lavoro,79 - 00144 Roma, indicando la causale "Fornitura dati EBNA".

Sono a carico dell'EBNA, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente *Convenzione*.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale.

La convenzione può essere rinnovata su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi, entro i 90 giorni dalla scadenza, con scambio di comunicazione tra le stesse, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

E' fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle *Parti*, da far pervenire all'altra, a mezzo comunicazione PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni.

Le *Parti* concordano che il presente accordo cessa di avere efficacia con effetto immediato laddove vengano meno le finalità richiamate in premessa.

INPS

Il legale rappresentante di EBNA
